

Prot. n. 1294/C27a

Savona, 03/03/2008

Al Ministero della Pubblica Istruzione

e p.c.

Alle OO. SS. di categoria

Il Collegio dei docenti del Liceo Scientifico “O Grassi” ritiene che il tema dei debiti formativi accumulati dagli studenti e non saldati abbia una grande importanza; i dati sull’alto tasso di studenti con un debito formativo che non viene mai superato dimostrano che il problema va affrontato con un’ottica e una strategia nuove, su cui ci deve essere l’impegno di tutti i docenti e dei dirigenti scolastici, pena la rinuncia a svolgere la funzione principale della scuola pubblica.

L’urgenza di salvaguardare l’immagine di serietà della scuola ha probabilmente spinto il Ministro a fare un intervento normativo, in parte intrusivo rispetto alle competenze delle scuole e della contrattazione, che si caratterizza per un eccesso di indicazioni procedurali, ripetitive rispetto a quanto già contenuto nelle norme di riferimento, il DPR 275/99 sull’autonomia scolastica e il D.lgs 297/94 contenente norme sugli organi collegiali.

Il carico di adempimenti previsti rischia di offuscare l’obiettivo prioritario degli interventi, facendo prevalere una lettura burocratica a scapito della loro reale efficacia pedagogica, sconvolgendo le priorità della scuola superiore, tra cui l’innalzamento dell’obbligo di istruzione e la ricerca delle necessarie strategie didattiche innovative.

Qui di seguito indichiamo i punti che ci paiono più critici..

- a) La possibilità di affidare a soggetti esterni una parte delicata e strategica della didattica, frammentando l’offerta formativa e dando luogo a discontinuità che possono essere dannose, contrasta profondamente con l’assunzione di responsabilità educativa della scuola connessa alla programmazione curricolare e al piano di istituto e si pone oggettivamente in contrasto con quanto afferma l’OM stessa al comma 1 dell’articolo 2 che recita: *“le attività di recupero costituiscono parte ordinaria e permanente del piano dell’offerta formativa che ogni istituzione scolastica predispone annualmente”*.
- b) La normativa proposta non pone la giusta attenzione alle differenze fra biennio e triennio, che l’innalzamento dell’obbligo ha introdotto, sia perché gli obiettivi del biennio sono definiti in competenze, sia perché il raggiungimento di tali competenze, fissato al termine del biennio, suggerisce tempi non rigidi all’interno del biennio per la maturazione delle competenze richieste.
- c) L’utilizzo del 20% del monte ore delle singole discipline (DM 47/06) da utile strumento per avvicinare la scuola alle reali esigenze formative del territorio si trasforma in strumento per il recupero e per le eccellenze
- d) Si continua ad intervenire in modo poco opportuno nell’autonomia organizzativa delle scuole, suggerendo varie figure professionali a supporto, quali consulenti o coordinatori,
- e) dimenticando che i collegi dei docenti si sono già organizzati autonomamente in tal senso ad inizio d’anno, con l’individuazione delle figure strumentali e di ogni altra struttura organizzativa a essa funzionale, quali ad esempio i dipartimenti e i relativi responsabili.

- f) La evidente differenza tra le modalità con cui si svolgono le verifiche sui recuperi effettuati nel periodo di svolgimento delle attività didattiche, affidati con poche formalità al singolo docente, e quelli effettuati nel periodo estivo di sospensione delle stesse, che prevedono una non meglio definita “commissione” di più docenti del medesimo consiglio di classe, rendono il tutto sempre più simile a quella restaurazione degli esami di riparazione che il Ministero stesso si sforza di negare.
- g) Si dimentica il ruolo fondamentale della contrattazione d’Istituto alla quale sono demandati:
- Ü i criteri di utilizzazione dei docenti in relazione al POF (i corsi di cui parliamo sono parte integrante del POF) (art. 6 c. 2 lett. h);
 - Ü i criteri riguardanti l’organizzazione del lavoro e l’articolazione dell’orario sia del personale docente che del personale Ata (art. 6 c. 2 lett. m);
 - Ü i criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo (e quindi anche la quota da destinare a tale tipologia di attività) - (art. 6 c. 2 lett. l e art. 88 c. 1);
 - Ü i criteri di attribuzione dei compensi accessori dalle risorse del Fondo, ivi compresi quelli derivanti da altre risorse aggiuntive (art. 6 c. 2 lett. l);
 - Ü i criteri di individuazione del personale docente ed Ata da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo (art. 6 c. 2 lett. m)
 - Ü tutti i compensi forfettari da attribuire ai docenti e al personale Ata (artt. 9, 33, 34, 47 e 88 c. 1).
- h) i fondi disponibili sono assolutamente insufficienti e renderanno impossibili i corsi di recupero estivi
- i) Viene indicata una data (31 agosto) apparentemente prescrittiva entro la quale dovrebbero essere concluse le operazioni di verifica e di scrutinio dimenticando che:
- Ü spetta al Collegio docenti stabilire i tempi e le modalità dell’attuazione e verifica delle attività di recupero
 - Ü molti docenti saranno ancora in congedo e che non potranno essere in alcun modo obbligati ad interrompere.

Per tutte le incongruenze sopra riportate e per tutte quelle che ancora si potrebbero mettere in rilievo il Collegio dei docenti del nostro liceo invita il ministro a rivedere la normativa proposta.

A nome del Collegio Docenti
Il Dirigente Scolastico
Gabriella Viganego